



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità
Servizio Prevenzione

DETERMINAZIONE N. 280 DEL 08/04/2011

Oggetto: recepimento dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 settembre 2010 (rep. Atti 159/CSR) in materia di impiego transitorio di latte crudo bovino non rispondente ai criteri di cui all'allegato III, sezione IX, del regolamento CE n. 853/2004, per quanto riguarda il tenore di germi e cellule somatiche, per la produzione di formaggi con periodo di maturazione di almeno 60 giorni.

- VISTO lo Statuto speciale della Regione Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31 e le successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale, e Riforma della Regione n. 124/P del 2/11/2009, con il quale sono conferite alla dott.ssa Donatella Campus le funzioni di Direttore del Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002 che stabilisce i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia degli alimenti di origine animale;
- VISTO Il Regolamento CE n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
- VISTO Il Regolamento CE n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 44/36 del 14 dicembre 2010 recante “
Linee guida per l'esecuzione dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell'ambito della produzione e immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico e alla trasformazione, ai sensi della normativa comunitaria”;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

DETERMINAZIONE N. 280

DEL 08/04/2011

CONSIDERATO che la Deliberazione della Giunta Regionale più sopra richiamata definisce le procedure da adottare per l'esecuzione dei controlli e per la notifica delle non conformità, nonché le azioni da porre in essere in caso di non conformità, procedure e azioni che coinvolgono sia gli operatori del settore alimentare (allevatori e trasformatori), sia i Servizi Veterinari delle ASL, ciascuno per gli aspetti di competenza;

CONSIDERATO che tra le azioni da porre in essere in caso di non conformità, è prevista la possibilità che il latte non conforme possa essere utilizzato esclusivamente per la produzione di formaggi con maturazione superiore a 60 giorni, qualora sia prevista la deroga ai sensi delle intese tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di adattamenti e/o deroghe specifiche;

VISTA l'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (rep. Atti 6/CSR del 25 gennaio 2007) in materia di deroghe transitorie per la produzione di formaggi prodotti con latte bovino con periodo di maturazione di almeno 60 giorni ai sensi dei regolamenti CE nn. 852 e 853 del 2004, recepita con determinazione n. 937 del 7/11/2008, che, all'articolo 1, comma 3, ha previsto la possibilità, al termine del periodo transitorio di tre anni, a partire dal 1° gennaio 2006, di rivalutare la deroga concessa tenendo conto dei risultati dei piani di controllo, dell'analisi del rischio e delle conoscenze scientifiche acquisite a tale data;

VISTA l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 settembre 2010 (rep. Atti 159/CSR) in materia di impiego transitorio di latte crudo bovino non rispondente ai criteri di cui all'allegato III, sezione IX, del regolamento CE n. 853/2004, per quanto riguarda il tenore di germi e cellule somatiche, per la produzione di formaggi con periodo di maturazione di almeno 60 giorni, che mantiene la possibilità per gli operatori di avvalersi della deroga transitoria, fino al 30 giugno 2013, alle condizioni specificate nell'articolo 1, commi 2 e 3 della medesima Intesa;

RITENUTO di dover recepire integralmente l'intesa rep. Atti 159/CRS allegata alla presente determinazione per farne parte integrante;

RITENUTO altresì di dover istituire un flusso informativo, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, dell'Intesa, tra i servizi veterinari delle ASL e l'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale – Servizio Prevenzione, atto a garantire la raccolta dei dati e delle informazioni relativamente agli operatori che si avvalgono del presente provvedimento;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

DETERMINAZIONE N. 280

DEL 08/04/2011

DETERMINA

- Art. 1) Sono recepite e applicate integralmente, su tutto il territorio regionale, le disposizioni contenute nell'Intesa sottoscritta tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 23 settembre 2010 (rep. Atti 159/CSR) in materia di impiego transitorio di latte crudo bovino non rispondente ai criteri di cui all'allegato III, sezione IX, del regolamento CE n. 853/2004, per quanto riguarda il tenore di germi e cellule somatiche, per la produzione di formaggi con periodo di maturazione di almeno 60 giorni.
- Art. 2) La predetta Intesa è riportata **nell'allegato 1** alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.
- Art. 3) I servizi veterinari delle ASL raccolgono i dati e le informazioni relativamente agli operatori che si avvalgono della deroga transitoria di cui alla predetta intesa conformemente allo schema riportato **nell'allegato 2** al presente provvedimento per farne parte integrante, e li comunicano all'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale – Servizio prevenzione entro il 31 gennaio di ogni anno.
- Art. 4) Il presente atto ed è trasmesso all'Assessore dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale ai sensi dell'articolo 21, comma 9, della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale e nel sito internet della Regione Sardegna.

Il Direttore del Servizio
Dott.ssa Donatella Campus

PRT/resp.4.5